

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2013**  
**362/2013/R/GAS**

**PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI**  
**ULTIMA ISTANZA E DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE PER IL**  
**PERIODO 1 OTTOBRE 2013 – 30 SETTEMBRE 2014. MODIFICHE AL TIVG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 agosto 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2013 (di seguito: decreto ministeriale 7 agosto 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, n. 159/08 e in particolare l'Allegato A parte II, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata ed integrata e in particolare l'Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas

naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificato e integrato (TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2011, ARG/gas 71/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e l’Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” di seguito (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012) e l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)” (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/ gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 286/2013/R/gas.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 22, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7, del decreto legislativo 93/11, ha stabilito che, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas naturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 239/04;
- l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 69/13 ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, in particolare è stato previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- in conseguenza della predetta modifica, e fatte salve eventuali diverse decisioni in sede di conversione del decreto-legge 69/13, con deliberazione 280/2013/R/gas l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni di cui al decreto-legge 69/13 prevedendo, il ridimensionamento dell’ambito di applicazione del servizio di tutela; le disposizioni dell’articolo 3 del TIVG si applicano, pertanto, esclusivamente ai clienti finali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del medesimo TIVG, che corrispondono ai clienti finali con riferimento a:
  - a. ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
  - b. ciascun punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;

- il decreto ministeriale 7 agosto 2013 ha definito, ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 164/00, gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per l'anno termico 2013–2014, stabilendo indirizzi in tema di:
  - ambito di erogazione del servizio;
  - modalità per l'espletamento delle procedure concorsuali;
  - modalità di erogazione e di remunerazione del servizio;
- relativamente all'ambito di erogazione del servizio, il decreto ministeriale 7 agosto 2013 prevede che il fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI) eroghi il servizio, qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:
  - a. per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento a:
    - i. ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
    - ii. ciascun punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
    - iii. ciascun punto di riconsegna per usi diversi, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
  - b. per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;
- relativamente all'espletamento delle procedure concorsuali il decreto ministeriale 7 agosto 2013 prevede che:
  - a. siano individuate aree geografiche per lo svolgimento del servizio sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011 recante "Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale", eventualmente aggregate in macroaree al fine di garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio medesimo;
  - b. l'Autorità definisca appositi indirizzi alla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) per la selezione, tramite procedura ad evidenza pubblica, dei FUI; e che, nella fattispecie, tali indirizzi prevedano che le offerte dei partecipanti alla selezione avvengano sulla base della variazione del prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD), di cui all'articolo 7 del TIVG;
  - c. la procedura di selezione dei FUI per il periodo 2013-2014 si debba concludere in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2013;
- relativamente all'erogazione del servizio e alla remunerazione dei soggetti selezionati, il decreto ministeriale 7 agosto 2013 prevede che:
  - a. vengano definite le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio nonché le garanzie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;
  - b. siano disciplinate le modalità di subentro dei FUI nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire;
  - c. siano previsti opportuni meccanismi che incentivino l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo, in particolare, condizioni più incentivanti in termini di prezzo della fornitura per i clienti che non rientrano nell'ambito del servizio di tutela di cui al TIVG;
  - d. siano definiti specifici obblighi in capo ai FUI in merito alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali serviti;

- e. siano definiti opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili in capo ai FUI connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili, identificati, ai sensi dell'articolo 1 del TIVG, come i punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 241/2013/R/gas l'Autorità ha riformato, tra l'altro, la disciplina del servizio di default di distribuzione a seguito della dichiarata impossibilità a svolgere tutte le attività, di cui al TIVG, in merito al bilanciamento dei prelievi diretti;
- nella fattispecie, la sopramenzionata disciplina ha previsto che il servizio di default di distribuzione si articoli nelle seguenti attività funzionali:
  - a. la tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
  - b. la corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, presso il relativo punto di riconsegna, ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto;
  - c. la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzionee che l'impresa di distribuzione resti responsabile delle attività del Servizio di default di cui alle lettere a. e b. mentre la fornitura del servizio di default di cui alla lettera c. sia erogata da uno o più fornitori del Servizio di default di distribuzione (di seguito: FD<sub>D</sub>), selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
- l'articolo 39, del TIVG, come modificato dalla deliberazione 241/2013/R/gas, ha definito i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FD<sub>D</sub>; prevedendo in particolare che:
  - l'Acquirente Unico effettui le sopramenzionate procedure ad evidenza pubblica;
  - i soggetti partecipanti alle suddette procedure debbano possedere specifici requisiti di professionalità e affidabilità patrimoniale definiti dall'Autorità;
  - la selezione possa avvenire anche attraverso una differenziazione del territorio in aree di prelievo appositamente individuate e, in prima applicazione, il periodo di erogazione della fornitura del Servizio di Default sia pari all'anno termico 2013-2014;
  - i soggetti partecipanti debbano effettuare offerte in termini di variazione di prezzo della parte variabile relativa alla componente di commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il Titolo IV, del TIVG definisce la disciplina relativa ai servizi di ultima istanza prevedendo, tra l'altro, che la Sezione 1 sia dedicata al servizio di fornitura di ultima istanza e che la Sezione 2 invece riguardi la fornitura del servizio di default;
- entrambe le suddette discipline prevedono, tra l'altro, specifiche modalità di attivazione del servizio (articoli 31 e 32 del TIVG), procedure di subentro nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale (articoli 31ter e 36 del TIVG), appositi meccanismi di compensazione degli oneri morosità e relative disposizioni per la Cassa Conguaglio (articoli 31quinquies, 31 sexies, 37 e 38 del TIVG).

#### **RITENUTO:**

- necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 7 agosto 2013, al fine di consentire l'operatività dei FUI, a partire dall'1 ottobre 2013, e nella fattispecie:
  - a. definire gli indirizzi per lo svolgimento, da parte dell'Acquirente Unico, delle procedure concorsuali per la selezione dei suddetti FUI nonché le aree geografiche per lo svolgimento del servizio;
  - b. confermare l'attuale ambito di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza previsto dal TIVG;
  - c. adeguare le attuali modalità di erogazione del servizio alle nuove previsioni del suddetto decreto, confermando il meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili;
- relativamente agli indirizzi per lo svolgimento delle procedure:
  - necessario prevedere che le offerte dei partecipanti alla selezione avvengano sulla base della variazione del prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) di cui al TIVG;
  - al fine di incentivare la partecipazione alle suddette procedure, confermare le attuali aree geografiche di svolgimento del servizio di fornitura di ultima istanza e continuare a prevedere una specifica modalità che limiti gli obblighi di erogazione del servizio da parte del singolo soggetto ad un minimo quantitativo di volumi forniti;
- relativamente alle modalità di erogazione della fornitura di ultima istanza, necessario modificare l'attuale disciplina del TIVG, al fine di adeguare le attuali condizioni economiche di erogazione del servizio anche in ragione della modifica dell'ambito di tutela di cui al decreto-legge 69/13, definendo in particolare le condizioni che incentivano l'uscita dei singoli clienti dalla fornitura del servizio di ultima istanza;
- opportuno definire le specifiche modalità di attivazione del servizio di ultima istanza per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- necessario definire, con successivo provvedimento, le modalità di riconoscimento a ciascun FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, nei casi in cui è previsto che i clienti finali paghino al FUI solo le condizioni di tutela.

#### **RITENUTO ALTRESÌ:**

- necessario definire gli indirizzi per lo svolgimento, da parte di Acquirente Unico, delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FD<sub>D</sub> in modo da garantirne l'operatività a partire dall'1 ottobre 2013, stabilendo:
  - a) una tempistica di espletamento delle medesime procedure coerente con quella di espletamento delle procedure di selezione dei FUI;
  - b) requisiti di ammissione alle procedure di selezione omogenei rispetto a quelli indicati per la selezione dei FUI;
- opportuno prevedere che le aree di prelievo in cui sia differenziato il territorio ai fini dell'erogazione della fornitura da parte dei FD<sub>D</sub> siano individuate in coerenza con le aree geografiche di individuazione dei FUI.

## **RITENUTO INFINE:**

- opportuno adeguare la disciplina relativa al Titolo IV del TIVG, al fine di rendere le discipline di cui alle sezioni I e II tra loro coerenti e, per quanto possibile, omogenee, correggendo al contempo alcuni errori materiali nella disciplina del servizio di default come definita dalla deliberazione 241/2013/R/gas

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione*

- 1.1 È approvato il documento recante “Criteri e modalità per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default di distribuzione per i clienti finali di gas naturale con riferimento all’anno termico 2013-2014”, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

### **Articolo 2**

*Modifiche al TIVG*

- 2.1 Al comma 1.1 dopo la definizione di **FD<sub>D</sub>** è aggiunta la seguente definizione: “**FUI** è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire il servizio di cui al Titolo IV, Sezione 1 di cui al presente provvedimento;”
- 2.2 Ai commi 30.3, lettera a), 31bis.1, 31bis.7, 31quater.1, 31quater.2, 32.2, lettera c), 35.1, lettera b), 40.1, lettere a) e c), 42.2 e 42.4 le parole “fornitore di ultima istanza” e “fornitori di ultima istanza” sono sostituite dalle parole “FUI”.
- 2.3 L’articolo 31 è sostituito dal seguente articolo:

### **“Articolo 31**

*Servizio di fornitura di ultima istanza: procedure di attivazione e di subentro*

- 31.1 I FUI selezionati a seguito delle procedure previste ai sensi della deliberazione 362/2013/R/gas erogano il servizio di fornitura di ultima istanza a ciascun cliente finale titolare dei punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a) alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 31.2 Il servizio di fornitura di ultima istanza si attiva:
- a) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a1), ai sensi del comma 16.9 della deliberazione 138/04, per il prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, in seguito alla richiesta di cui al comma 16.2 lettera c) della medesima deliberazione;
  - b) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a2), per il prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa* ai sensi del comma 16.2, lettere a) e c) della deliberazione 138/04;

- c) per tutti i clienti di cui al comma 30.1, lettera a), nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG.
- 31.3 La richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza:
- a) deve essere presentata al FUI dall'impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, entro il tredicesimo giorno lavorativo di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo;
  - b) nei casi di cui al successivo comma 31.5, deve pervenire al FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6 dell'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo.
- 31.4 La richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza deve:
- contenere i seguenti dati per ciascun punto di riconsegna:
    - a) le informazioni di cui al comma 13.3 lettera a) della deliberazione 138/04;
    - b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
    - c) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
    - d) la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
    - e) la presenza di un convertitore di volumi;
    - f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
    - g) l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1, lettera a1);
    - h) l'indicazione della causa di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui al comma 31.2;
  - essere trasmessa mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 3.
- 31.5 In caso di raggiungimento del quantitativo annuale di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera e), dell'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas, il FUI non attiva il servizio con riferimento agli ulteriori punti di riconsegna contenuti nella richiesta di attivazione di cui al comma 31.3, comunicando, entro 1 (uno) giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, tramite PEC:
- a) all'impresa di distribuzione che ha inviato la richiesta e all'Autorità, l'elenco di tali punti e dei clienti titolari dei punti;
  - b) all'AU il raggiungimento del quantitativo annuale di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera e), dell'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas, il quale ne dà notizia alle imprese di distribuzione e di trasporto, tramite PEC e pubblicazione sul proprio sito internet.
- Con riferimento a tali clienti l'impresa di distribuzione invia, entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), la richiesta di attivazione del servizio al FUI che occupa la posizione successiva

nella graduatoria, di cui al comma 6.6, dell'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas.

- 31.6 L'impresa di distribuzione comunica:
- a) al *FUI*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio:
    - i. la lettura del dato di misura rilevato al momento dell'attivazione della fornitura del servizio di ultima istanza, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
    - ii. il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione nella fornitura;
  - b) al venditore uscente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio, i dati di cui al comma 14.11, della deliberazione 138/04.
- 31.7 Relativamente a ciascun punto di riconsegna per il quale si attiva il servizio di ultima istanza, il *FUI* subentra a decorrere dalla data di inizio della fornitura:
- a) di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dalla deliberazione 138/04, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente la vendita con le imprese di distribuzione;
  - b) direttamente o indirettamente nella disponibilità dell'intera capacità di stoccaggio conferita per le esigenze di modulazione dei clienti finali relativi ai punti per i quali eroga la fornitura transitoria nel rispetto di quanto previsto al comma 7.1, della deliberazione 92/2013/R/gas. Tale diritto è esercitato in deroga ai termini previsti dai codici di stoccaggio, entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio della fornitura del servizio di ultima istanza;
  - c) di diritto, direttamente o indirettamente, nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.
- 31.8 Al fine di quanto previsto al comma 31.7, lettera a):
- a) l'impresa di distribuzione, che presenta richiesta di attivazione della fornitura del servizio di ultima istanza, comunica all'impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 138/04;
  - b) il *FUI* richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura.
- 31.9 In ogni caso, in relazione al subentro del *FUI*, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione 137/02.”

2.4 Il comma 31bis.2 è sostituito dal seguente comma:

- “31bis.2 Ciascun *FUI* comunica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di attivazione del servizio al cliente finale:
- a) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettere a) e b) per motivi diversi dalla morosità:
    - i. che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas

- senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI* specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 31.2;
- ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
  - iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI*;
  - iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;
  - v. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- b) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettera b) per morosità del cliente finale:
- i. che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale ha chiesto la *Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile* ai sensi dell'articolo 16, del TIMG;
  - ii. a seguito di quanto indicato nel precedente punto i. il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che di conseguenza l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di fornitura di ultima istanza erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura;
  - iii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
  - iv. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI*;
  - v. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;
  - vi. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- c) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettera c):
- i. che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 31.2;
  - ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
  - iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI*;
  - iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;

- v. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo FUI cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

2.5 Il comma 31bis.3 è sostituito dal seguente comma:

“31bis.3 Ciascun FUI applica ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a), le condizioni economiche previste per il servizio di tutela. Tali condizioni vengono:

- a) aumentate del parametro  $\beta$  offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi, relativamente ai clienti finali che hanno diritto al servizio di tutela;
- b) aumentate del parametro  $\beta$  offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per tutto il periodo di erogazione del servizio, relativamente ai clienti finali che non hanno diritto al servizio di tutela;
- c) aumentate del corrispettivo  $INA_{UI}$  di cui al comma 31bis.4, per tutto il periodo di erogazione del servizio, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c).”

2.6 Il comma 31bis.4 è sostituito dal seguente comma:

“31bis.4 Le condizioni economiche di cui al comma 31bis.3 sono definite:

- a) considerando, per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
- b) comprendendo la componente  $C_{PR}$  di cui all'articolo 8ter;
- c) considerando un livello del corrispettivo  $INA_{UI}$  pari a 0,2500 €GJ.

2.7 Il comma 31bis.5 è sostituito dal seguente comma:

“31bis.5 Ciascun FUI ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale nei termini di cui al comma 5.2 del presente provvedimento.”

2.8 Al comma 31bis.8 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

“d) la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata).”

2.9 Dopo il comma 31bis.8 è aggiunto il seguente comma:

“31bis.9 Nel caso in cui il cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a1) non paghi almeno una fattura di cui al comma 31bis.7, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta di cui al comma 31bis.5, il FUI può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Sezione 1 del TIMG.”

2.10L'articolo 31.ter è sostituito dal seguente articolo:

**“Articolo 31ter**  
*Cessazione del servizio*

31ter.1 La fornitura del FUI si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:

- i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione 138/04;
    - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo *FUI*;
  - b) il punto di riconsegna è oggetto di:
    - i. disattivazione richiesta dal cliente finale ai sensi del comma 31ter.3;
    - ii. *Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile* richiesta dal *FUI*, ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
    - iii. *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* richiesta dal *FUI*, ai sensi dell'articolo 13 del TIMG.
- 31ter.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore è tenuto ad esercitare il diritto di recesso dal servizio di fornitura ultima istanza con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il servizio di fornitura di ultima istanza termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione 138/04, funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura.
- 31ter.3 Il cliente finale controparte del servizio di fornitura di ultima istanza ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di fornitura di ultima istanza termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.”
- 2.11 Al comma 31quater.1:
- a) la lettera b) è soppressa;
  - b) le parole “di cui alle lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle parole “di cui alle lettere a) e c)”.
- 2.12 Al comma 31quater.3 le parole “comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 353/2012/R/gas” sono sostituite con le parole “comma 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas”.
- 2.13 Gli articoli 31quinquies e 31sexies sono sostituiti dai seguenti articoli:

### **“Articolo 31 quinquies**

#### *Meccanismo di reintegrazione morosità FUI*

- 31quinquies.1 Con riferimento a ciascun periodo  $p_{FUI}$  di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, ciascun *FUI*:
- a) partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità con riferimento alle fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi nei confronti dei clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c) e relative alla fornitura di ultima istanza;
  - b) ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di reintegrazione morosità  $AR_{FUI}$ .
- 31quinquies.2 L'ammontare di reintegrazione della morosità  $AR_{FUI}$ , è fissato, per ciascun periodo  $p_{FUI}$ , pari a:

$$AR_{FUI} = \left\{ \begin{array}{l} 0,9 * (C_{FUI} - A_{FUI}) \text{ se } C_{FUI} < A_{FUI} \\ C_{FUI} - A_{FUI} \text{ se } C_{FUI} \geq A_{FUI} \text{ e } C_{FUI} < 0,5 * CR_{FUI} \\ 0,9 * (C_{FUI} - A_{FUI}) \text{ se } C_{FUI} \geq A_{FUI} \text{ e } C_{FUI} \geq 0,5 * CR_{FUI} \end{array} \right\}$$

dove:

$A_{FUI}$  è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c) cui il *FUI* eroga il servizio, pari a:

$$A_{FUI} = \sum_g INA_{UI} * V_{FUI}$$

con

- $INA_{UI}$  pari al corrispettivo di cui al comma 31bis.4;
- $V_{FUIg}$  è l'energia giornaliera complessivamente prelevata presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura di ultima istanza e ai quali è applicato il corrispettivo  $INA_{UI}$ , in ciascun giorno  $g$  per cui è quantificato l'ammontare di reintegrazione.

$C_{FUI}$  è l'ammontare degli oneri della morosità dei clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c) sostenuti dal *FUI*, calcolato secondo quanto specificato al comma 31quinquies.3;

$CR_{FUI}$  è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 31quinquies.1 al momento dell'emissione.

31quinquies.3 L'ammontare  $C_{FUI}$  è fissato, per ciascun periodo  $p_{FUI}$ , pari a:

$$C_{FUI} = (CNI_{FUI} + O_{CC_{FUI}} + 90\% * O_{LEG_{FUI}})$$

dove:

$CNI_{FUI}$  è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a) calcolato secondo quanto specificato al comma 31quinquies.4;

$O_{CC_{FUI}}$  è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a), corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

$O_{LEG_{FUI}}$  è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascun periodo di operatività, maggiore del 20% del credito non incassato  $CNI_{FUI}$ .

31quinquies.4 Ai fini della determinazione degli ammontari  $CNI_{FUI}$  e  $C_{FUI}$  valgono le seguenti condizioni:

- a) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:

- i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti;
  - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il *FUI* ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
- b) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il *FUI* abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- c) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
- i. degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
  - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
  - iii. dei crediti ceduti;
  - iv. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il *FUI* ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

### **Articolo 31sexies**

#### *Disposizioni per la Cassa*

- 31sexies.1 La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun *FUI*, dei saldi derivanti dal *meccanismo di reintegrazione morosità FUI* di cui all'articolo 31quinquies, ponendoli a carico del Conto per i servizi di ultima istanza di cui al comma 97-quater, dell'RTDG. Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun *FUI* comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione 1, le informazioni necessarie.
- 31sexies.2 Le comunicazioni di cui al comma 31sexies.1 devono avvenire entro l'ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascun periodo di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza  $p_{FUI}$ .
- 31sexies.3 Nel caso in cui il *FUI* non rispetti i termini di cui al comma 31sexies.2, la Cassa provvede a calcolare gli ammontari utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti al *FUI* inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 31sexies.4 La Cassa comunica all'Autorità e al *FUI*, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione della morosità del *FUI*, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 31sexies.2.
- 31sexies.5 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo i termini di cui al comma 31sexies.4:
- a) il *FUI* provvede ai versamenti di competenza alla Cassa, se dovuti;

- b) la Cassa liquida le eventuali partite.
- 31sexies.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa in relazione al meccanismo di reintegrazione morosità del *FUI* di cui all'articolo 31quinquies non vengano completati entro i termini previsti dal comma 31sexies.5, il *FUI* riconosce alla Cassa, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
  - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 31sexies.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla Cassa in relazione ai meccanismi perequativi specifici per il *FUI* di cui all'articolo 31quinquies non vengano completate entro i termini previsti dal comma 31sexies.5, la Cassa riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 31sexies.8 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 31sexies.2, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione morosità del *FUI* di cui all'articolo 31quinquies, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di ultima istanza, il *FUI* comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, le variazioni intervenute.
- 31sexies.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 31sexies.8 la Cassa provvede:
- a) qualora tale comunicazione avvenga entro i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo:
    - i. ad aggiornare i valori del credito non incassato  $CNI_{FUI}$ , dell'ammontare degli oneri della morosità  $C_{FUI}$  nonché degli altri importi di cui all'articolo 31quinquies;
    - ii. a rideterminare gli ammontari di reintegrazione della morosità  $AR_{FUI}$ ;
    - iii. a versare l'eventuale somma spettante al *FUI* o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare  $AR_{FUI}$ , nei termini di cui al comma 31sexies.5;
  - b) qualora tale comunicazione avvenga dopo i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo, all'aggiornamento delle somme spettanti al *FUI* o alla Cassa medesima.
- 31sexies.10 Le comunicazioni del *FUI* di cui al presente articolo devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei

principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIU.

31sexies.11 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 31sexies.3, il FUI invii i dati necessari al calcolo degli ammontari del meccanismo di reintegrazione morosità del FUI, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'impresa di distribuzione, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:

- a) ai sensi del comma 31sexies.3
- b) sulla base dei dati inviati dal FUI a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a)."

2.14 Al comma 32.2, le parole "La fornitura del  $FD_D$ " sono sostituite dalle parole "La fornitura del servizio di default".

2.15 Il comma 32.4 è sostituito dal seguente comma:

"32.4 L'impresa di distribuzione comunica la richiesta di attivazione della fornitura del servizio di default secondo le tempistiche previste dal comma 31.3, lettera a). La richiesta deve essere trasmessa al  $FD_D$  mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 4 e deve contenere per ciascun punto di riconsegna:

- a) i medesimi dati di cui al comma 31.4, lettere da a) a g);
- b) l'indicazione della causa di attivazione della fornitura del servizio di default ai sensi del comma 32.2."

2.16 Al comma 33.3, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera b):

"b) a partire dal giorno della richiesta di chiusura, nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), qualora l'attivazione della fornitura del servizio di default sia avvenuta per cause indipendenti dalla volontà del cliente finale, e qualora, a seguito di una richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura secondo le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG da parte del  $FD_D$ , la chiusura del punto non andasse a buon fine;"

2.17 Il comma 37.3 è sostituito dal seguente comma:

"37.3 Il  $FD_D$  partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui al comma 37.1, lettera b), con riferimento alle fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi e relative alla fornitura del servizio di default:

- a) dei clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c);
- b) dei clienti finali la cui attivazione del servizio di default è dovuta ai sensi di quanto previsto al comma 33.3, lettera a);
- c) nei casi in cui si verifica una delle condizioni di cui al comma 33.3, lettere b) e c).

### **Articolo 3**

#### *Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alle reti di trasporto*

3.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio deve essere

presentata dall'impresa di trasporto al *FUI* secondo le modalità previste dal presente articolo.

3.2 Al fine di rendere esecutiva l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve:

- a) pervenire al *FUI* entro il tredicesimo giorno lavorativo di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 31.5 del TIVG, entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese;
- b) contenere, i medesimi dati di cui al comma 31.4, del TIVG;
- c) avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

3.3 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 3.1, l' esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:

- a) le informazioni di cui al comma 13.3 lettera da a4) a a11), della deliberazione 138/04;
- b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
- c) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- d) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
- e) la presenza di un convertitore di volumi;
- f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi,
- g) la dichiarazione attestante l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1 lettera a1).

3.4 Ai fini delle procedure di subentro del *FUI* nelle capacità di stoccaggio e di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 31, del TIVG ove applicabili.

#### **Articolo 4**

*Attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti precedentemente serviti dai *FUI* selezionati per il periodo 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013*

4.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2013 ai clienti cui era già precedentemente applicata la fornitura di ultima istanza, il *FUI* uscente responsabile dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2013 comunica:

- a) entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6 dell'Allegato A al presente provvedimento, all'impresa distributrice e all'impresa di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna serviti,

- in qualità di FUI, nel mese di settembre 2013 che non hanno comunicato il recesso a far data dall'1 ottobre 2013;
- b) entro il 27 settembre 2013, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2013, i dati di cui al comma 31.4, del TIVG, lettere da a) a g) per ogni area di prelievo, con riferimento:
    - i. a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione e per il quale non è pervenuta comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre 2013, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;
    - ii. ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto nel mese di settembre 2013 a seguito di una richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza.
- 4.2 Ciascun FUI entrante selezionato per l'erogazione del servizio per il periodo 1 ottobre 2013 – 30 settembre 2014 applica le condizioni di cui al comma 31bis.3 del TIVG tenendo conto, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al medesimo comma, delle informazioni di cui al comma 4.1 lettera b), punto i..
- 4.3 La comunicazione di cui al comma 4.1, lettera b) deve essere trasmessa mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4.4 Entro il 27 settembre 2013, l'impresa di trasporto comunica, tramite PEC e in deroga al codice di rete, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2013 le informazioni di cui al comma 3.2 lettera b), secondo le modalità di cui al comma 3.2 lettera c), con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a) del TIVG sulla rete di trasporto per i quali sussistono i requisiti per l'attivazione dei FUI a decorrere dall'1 ottobre 2013.

## **Articolo 5**

*Attivazione del servizio di fornitura di default per i clienti precedentemente serviti dal FD<sub>D</sub> per il periodo di riferimento transitorio dall'1 giugno 2013 al 30 settembre 2013*

- 5.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2013 ai clienti cui era già precedentemente applicata la fornitura del servizio di default di distribuzione il FD<sub>D</sub> uscente responsabile dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2013 comunica:
- a) entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 10.5, dell'Allegato A al presente provvedimento, all'impresa distributrice l'elenco dei punti di riconsegna serviti, in qualità di FD<sub>D</sub>, nel mese di settembre 2013, per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di cessazione del servizio di default di cui all'articolo 35, del TIVG con efficacia dall'1 ottobre;
  - b) entro il 27 settembre 2013 ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2013, i dati di cui al comma 31.4, lettere da a) a g), del TIVG per ogni area di prelievo, con riferimento:
    - i. a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per il quale non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di cessazione

del servizio di default di cui all'articolo 35, del TIVG con efficacia dall'1 ottobre, con separata evidenza, per ciascun punto:

- a. delle condizioni economiche applicate;
  - b. in relazione ai punti di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii., del TIVG della data di attivazione della fornitura ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;
- ii. ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione nel mese di settembre 2013 a seguito di una richiesta di attivazione del servizio di default di distribuzione.
- 5.2 Ciascun  $FD_D$  entrante selezionato per l'erogazione del servizio per il periodo 1 ottobre 2013 – 30 settembre 2014 applica le condizioni di cui ai commi 33.2 e 33.3 del TIVG tenendo conto, con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1 lettera b), punto ii., del TIVG, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al comma 31bis.3, del TIVG, delle informazioni di cui al comma 5.1 lettera b).
- 5.3 La comunicazione di cui al comma 5.1, lettera b) ai  $FD_D$  entranti deve essere trasmessa mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## **Articolo 6**

### *Disposizioni finali*

- 6.1 Le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento entrano in vigore a partire dall'1 ottobre 2013.
- 6.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di riconoscimento a ciascun FUI delle condizioni economiche di erogazione del servizio, così come risultanti dalla procedura concorsuale, con riferimento ai casi di applicazione delle sole condizioni del servizio di tutela di cui al TIVG.
- 6.3 L'ammontare derivante dall'applicazione della componente  $C_{PR}$  di cui all'articolo 8bis, del TIVG ai clienti finali cui sono erogati i servizi di ultima istanza viene versato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico con le medesime modalità previste dall'articolo 8ter, del TIVG.
- 6.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente unico.
- 6.5 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 agosto 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*